

Stimata Clientela,

succede purtroppo ripetutamente che i rapporti dei clienti con la banca si interrompano e che, pertanto, i valori patrimoniali depositati presso la banca non vengano più reclamati.

Tale circostanza può comportare per tutti gli interessati difficoltà e situazioni spiacevoli, soprattutto allorquando tali valori patrimoniali vengono definitivamente dimenticati dai clienti e dai loro eredi.

Per evitare simili spiacevoli circostanze, ci permettiamo di portare a Sua conoscenza alcuni suggerimenti al fine di informarLa sui provvedimenti che le banche adotteranno in caso di interruzione dei contatti con uno dei loro clienti.

Associazione svizzera dei banchieri

Basilea, febbraio 2000

Febbraio 2000

Informazioni ai clienti delle banche svizzere per evitare valori patrimoniali senza notizie

Consigli per evitare averi senza notizie

CAMBIAMENTI DI NOME E DI INDIRIZZO

La preghiamo di comunicare tempestivamente alla Sua banca eventuali cambiamenti di domicilio rispetto a quelli precedentemente indicati, per esempio, a seguito di matrimonio.

ISTRUZIONI PARTICOLARI

La preghiamo inoltre di comunicare alla banca eventuali assenze di lunga durata in occasione delle quali essa debba, per esempio, inviare le comunicazioni a un altro indirizzo o di informare la banca se la corrispondenza sia da trattenere a fermo posta.

CONFERIMENTO DI PROCURE

Di regola è consigliabile nominare un procuratore che possa essere contattato dalla banca in caso di averi senza notizie.

INFORMAZIONI A PERSONE DI FIDUCIA / DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTÀ

Un' ulteriore possibilità, per evitare averi senza notizie, consiste nell'informare una persona di fiducia sui Suoi rapporti bancari. La banca può fornire informazioni alla persona di fiducia soltanto se viene espressamente autorizzata per iscritto. I valori patrimoniali depositati in banca possono infine essere menzionati nelle disposizioni di ultima volontà, avendo cura di specificare la banca depositaria.

CONSULENZA INDIVIDUALE

La Sua banca resta volentieri a disposizione per una consulenza o per eventuali soluzioni personalizzate.

Provvedimenti delle banche in caso di averi senza notizie

Il consiglio di amministrazione della Associazione svizzera dei banchieri ha stabilito, sotto forma di regole di comportamento per le banche svizzere, l'adozione dei seguenti provvedimenti in caso di averi senza notizie.

PROVVEDIMENTI URGENTI

Non appena la banca riscontra che la corrispondenza diretta al cliente non giunge più a destinazione – per esempio a causa di cambiamento di indirizzo – la banca deve provare a ricercare il nuovo indirizzo con la dovuta diligenza, incaricando eventualmente anche terzi i quali, in tal caso, sono soggetti al medesimo obbligo di riservatezza degli impiegati di banca. In tal modo il segreto bancario resta salvaguardato. Le banche peraltro eseguiranno le specifiche istruzioni del cliente, anche se di tenore diverso dalla raccomandazione qui prospettata, ma nel rispetto delle regole di comportamento e della legislazione vigente.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI AVERI SENZA NOTIZIE

Sulla base di specifiche regole di comportamento stabilite dalla Associazione svizzera dei banchieri, in caso di infruttuose ricerche della banca, come pure nel caso in cui il contatto con il cliente non sia ripristinabile per altre ragioni, le banche svizzere sono tenute:

- a gestire centralmente ed internamente i valori patrimoniali senza notizie
- a contrassegnare in modo specifico tali valori, per renderli accessibili alle indagini che l'Ufficio di ricerca dei beni senza notizie dispone su istanza dei clienti o dei loro legittimi eredi. I responsabili di tale Ufficio, dotato peraltro delle più moderne misure di sicurezza, sono soggetti all'obbligo legale della riservatezza al pari degli impiegati di banca (segreto bancario).

Salvaguardia dei diritti anche in caso di averi senza notizie

I diritti del cliente restano salvaguardati anche in caso di averi senza notizie. In tale contesto è possibile derogare alle disposizioni contrattuali soltanto se la deroga avviene nell'evidente interesse del cliente. Averì in contocorrente o conti analoghi, per esempio, possono essere collocati in investimenti con basso profilo di rischio, quali conti di risparmio, obbligazioni di cassa o quote di fondi d'investimento. Conti di risparmio, invece, continuano a essere gestiti alle condizioni usuali di banca. La stessa regola della continuità vale per i mandati di gestione patrimoniale nella misura in cui l'obiettivo d'investimento stabilito non vada contro gli interessi del cliente.

La Vostra banca peraltro resta a disposizione per ulteriori informazioni dettagliate.

COSTI

Le commissioni e i costi usuali di banca valgono anche in caso di averi senza notizie. Le banche possono inoltre addebitare le ulteriori spese connesse alla ricerca e alla specifica gestione e vigilanza dei valori rimasti senza notizie. L'ampiezza delle indagini disposte dalla banca per la ricerca del cliente sarà sempre ispirata al principio della proporzionalità, in considerazione soprattutto dell'ammontare dei valori patrimoniali in questione.